

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33641 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udiienza: 17/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Liguori Vincenzo nato a PAVIA il 07/01/1964

Liguori Alessandro nato a PAVIA il 20/04/1966

Liguori Gianluca nato a PAVIA il 03/01/1970

Meloni Marco nato a PAVIA il 19/07/1969

avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, L.

Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

uditi i difensori, Avv.ti. G. Campanelli, C. Guidotti, M. Caruso, che hanno

concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte di legittimità, sent. n. 34494 – 24 del 20 giugno 2024 con la quale è stata annullata la pronuncia della Corte di appello di Salerno del 20 giugno 2023 che, a seguito del gravame interposto da Vincenzo, Alessandro e Gianluca Liguori nonché da Marco Meloni, aveva confermato la pronuncia, resa in data 15 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Salerno (all'esito di giudizio abbreviato), per quel che qui interessa:

- aveva affermato la responsabilità di Vincenzo, Alessandro e Gianluca Liguori (il primo quale presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico della Sextant s.r.l. già Edil Tre Elle s.r.l.; i secondi quali componenti del consiglio di amministrazione dello stesso ente) per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 2, della rubrica, limitatamente alle operazioni indicate alle lettere a., b., d.); nonché la responsabilità dei medesimi imputati e di Marco Meloni (quest'ultimo quale componente del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione della Sextant s.r.l.) per un ulteriore fatto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 3. della rubrica);

- aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

1.1. La sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo di ricorso di Meloni e aveva reputato fondati i primi due motivi di ricorso di Vincenzo Liguori, i primi tre motivi di ricorso di Gianluca e Alessandro Liguori, il secondo e il terzo motivo di ricorso di Marco Meloni - con assorbimento delle rimanenti censure prospettate - limitatamente ai prospettati vizi relativi alla sussistenza di un rapporto causale tra le operazioni *de quibus* e il fallimento.

La pronuncia ha ritenuto la prospettazione difensiva (segnatamente, di Vincenzo Liguori) del tutto destituita di fondamento nella parte in cui aveva asserito che l'assoluzione dal delitto in contestazione al capo 2., limitatamente a una delle operazioni (quella di cui alla lett. c), avrebbe inciso sull'affermazione di responsabilità con riguardo alle rimanenti operazioni contestate, rilevando che l'assoluzione era intervenuta per carenza di prova piena che l'operazione (accensione, da parte della fallita, di un mutuo con concessione di ipoteca) avesse inciso negativamente sulla sua situazione economico-patrimoniale, in quanto le somme ricevute dall'Istituto bancario erano state destinate al ripianamento dell'esposizione debitoria (in chirografo) della stessa società verso la medesima banca, così consentendo alla prima di mantenere una consistente linea di credito assistita da garanzia reale.

Le rimanenti operazioni bancarie, come chiarito in maniera convergente da entrambe le decisioni di merito (il cui *iter* non era stato sotto tale profilo oggetto di specifica censura), avevano determinato, invece, il rilascio di garanzie ipotecarie da parte della fallita, senza alcun corrispettivo e senza alcun beneficio, per la concessione di crediti ad altri soggetti (Sinergy s.r.l. e i fratelli Liguori), trattandosi di operazioni distinte.

Ancora la pronuncia ha considerato manifestamente infondate e generiche, le allegazioni (svolte nell'interesse di Vincenzo Liguori) relative alla mancata

considerazione del fatto che le operazioni per cui era stata pronunciata condanna si sarebbero inserite nell'ambito di relazioni infragruppo tra le imprese.

La sentenza rescindente ha richiamato il principio secondo il quale il collegamento soggettivo tra due o più enti collettivi costituito dall'identità di colui che ricopra in seno alle medesime la carica gestoria non è, di per sé, sufficiente ad individuare un gruppo societario, essendo necessaria la prova di un accordo fra le varie entità diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune ed ulteriore. Inoltre, si è richiamato il principio per il quale nemmeno è sufficiente che un'unica persona fisica abbia il controllo di tutte le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate, eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria, dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. (Sez. 5, n. 9857/2021, cit., che richiama Sez. 3 civile, n. 15879 del 17/07/2007, Rv. 599022, e Sez. 5, n. 10688 del 18/11/2004, dep. 2005, Giammarino, Rv. 230565).

Ragion per cui, nel caso in esame, la sentenza rescindente ha riscontrato che le deduzioni difensive erano generiche e assertive in ordine alla sussistenza di un gruppo in quanto correlate al ruolo di *domini* dei fratelli Liguori nell'impresa fallita, da una parte, e dall'altra, al fatto che i crediti garantiti con cespiti di quest'ultima erano stati erogati alla Sinergy s.r.l., in cui essi rivestivano il medesimo ruolo, ed ai medesimi imputati come persone fisiche; nonché al fatto che controparte dei negozi di cui al capo 3. fosse la General Construction Company s.r.l., nella cui compagine sociale era la figlia di Vincenzo Liguori (come risulta dalla sentenza impugnata).

In definitiva, l'annullamento è stato disposto per riscontrato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione ai capi 2. (per le operazioni per cui era intervenuta condanna) e 3.

Dopo aver richiamato gli orientamenti di legittimità in tema di operazioni dolose atte a cagionare il fallimento, la sentenza rescindente ha notato che, pur a fronte delle censure sollevate, la prima sentenza di appello si era limitata a qualificare come dannose le operazioni di cui al capo 2. (lett. a., b., d.), *poiché si sarebbero sostanziate in un consistente depauperamento degli asset sociali senza contropartita, e ad assumere in maniera non adeguatamente argomentata che esse avrebbero determinato il fallimento, in particolare richiamando la sentenza di primo grado secondo cui la concessione di garanzia reale, da parte della società che versava già in una situazione di dissesto, ne aveva aggravato la situazione economica, determinando una diminuzione del valore dei cespiti*

gravati da ipoteca (nel senso della limitazione di un impiego di essi per il soddisfacimento dei creditori della fallita).

Tanto, senza chiarire, come nella sentenza di primo grado, in che termini la mera concessione delle garanzie si sia posta in rapporto causale con il fallimento (non essendo stato neppure esposto che esse siano state azionate); e tale *deficit* argomentativo non è stato reputato colmato neppure dalla pronuncia di secondo grado che, rispetto alla deduzione difensiva secondo cui il valore dei cespiti sociali dati in garanzia era sensibilmente inferiore al montante complessivo del debito contratto da altri (come esposto in sentenza, euro 270.000,00 a fronte di un credito di euro 2.600.000,00), aveva negato in maniera assertiva ogni rilevanza a tale dato, rispetto alla causazione del fallimento della stessa garante, invocando il corretto principio - sopra richiamato del concorso di cause ex art. 41 cod. pen. - senza, tuttavia, correlarlo al caso di specie tramite dati di fatto ma anzi espressamente negando rilevanza a tale accertamento.

Ancora si è notato che si è attribuito rilievo causale, rispetto al verificarsi del fallimento, alla vendita di beni mobili per un corrispettivo di euro 12.000,00, sol perché esso non sarebbe stato incassato.

Il medesimo ordine di considerazioni si è svolto con riferimento alle operazioni descritte al capo 3. della rubrica (ossia le cessioni di beni e l'affitto di ramo di azienda in favore della General Construction Company s.r.l.), di cui la Corte di merito, secondo la sentenza rescindente, non aveva chiarito la relazione causale col fallimento, avendo unicamente negato che da esse sia derivato un vantaggio per la fallita, in particolare:

- evidenziando, quanto alla cessione di attrezzature e automezzi, che il prezzo non era stato corrisposto; quanto alla cessione del ramo di azienda (pur ammettendo che in astratto esso potesse preservare i valori aziendali e l'avviamento), che i relativi canoni non erano stati corrisposti (così sottraendo liquidità alla Edi3L, e da ciò traendo un generico pregiudizio al ceto creditorio); quanto alla vendita immobiliare, negando rilevanza alla prospettata estinzione (mediante compensazione) dell'obbligazione avente ad oggetto il prezzo;

- affermando, in espressa condivisione con quanto ritenuto dal primo Giudice, che «in un'ottica *ex ante*», e dunque non in una prospettiva causale, di un depauperamento «avrebbero comportato [...] utilità solo future ed incerte per la Edi3L e comunque difficilmente imputabili e ricollegabili in via diretta alle operazioni in parola».

Né, secondo la sentenza rescindente, la sussistenza del rapporto causale in discorso aveva trovato compiuta argomentazione nella sentenza di primo grado, ove si era indicata la crescente difficoltà della fallita di fare fronte alle proprie obbligazioni fino a giungere al fallimento, con un assunto privo di specificità (v. p. 20 della sentenza di primo grado).

In definitiva, la Corte d'appello aveva negato che le operazioni avessero avvantaggiato la società cessionaria, poi fallita, senza che tale specificazione potesse essere equiparata ad attribuire ad esse efficienza causale rispetto al fallimento.

Neppure si è riscontrato il rilievo, rispetto al tema dell'efficienza causale, attribuito dalla prima sentenza di appello al fatto che le operazioni in discorso si sarebbero sostanziate in una «condotta predatoria perpetrata dagli imputati», che aveva avvantaggiato esclusivamente la cessionaria, sacrificando gli interessi della cedente, privando quest'ultima «della commessa [...] più significativa» e i suoi creditori della possibilità di soddisfarsi sui beni aziendali (oggetto di affitto), senza affermare con chiarezza che, per la fallita, proprio con tali operazioni si fosse reso impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire il ripianamento della situazione debitoria, negando in maniera assertiva rilevanza alla documentazione difensiva al riguardo. Sul punto è stato richiamato il principio secondo il quale «in tema di reati fallimentari, la cessione di azienda, che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attività, integra una delle ipotesi previste dall'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.» laddove ricorre il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva qualora «la cessione avvenga a prezzo incongruo o a condizioni idonee a ledere il patrimonio della fallita» (Sez. 5, n. 5991 del 10/01/2023, Parenti, Rv. 284249 - 01).

Infine, in accoglimento del terzo motivo di ricorso di Alessandro e Gianluca Liguori, la sentenza rescindente ha rilevato che la sentenza impugnata nulla aveva affermato circa l'attribuzione a costoro della responsabilità per il reato di cui al capo 3., tenuto conto della collocazione nel tempo dei fatti rispetto al momento in cui era cessata la loro carica quali consiglieri di amministrazione della fallita.

2. Avverso la sentenza di appello resa all'esito del giudizio di rinvio, di conferma della condanna di primo grado nei termini sopra illustrati, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Vincenzo Liguori, per il tramite dell'Avv. G. Campanelli, affida il ricorso a due motivi.

2.1.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo 2. punto a. e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 5 CEDU e dell'*égalité des armes*

L'intervenuta assoluzione, già nel primo grado di giudizio, per la fattispecie sub punto c. rende la motivazione illogica quanto alla conferma relativa alla contestazione sub punto b., non perché ricorra violazione del divieto di *bis in*

idem, ma perché le due operazioni sono assolutamente collegate per essere quella di cui al punto b. antecedente logico dell'operazione sub c. per la quale vi è stata assoluzione (concessione di ipoteca di primo grado su altri terreni di proprietà di Liguori, in società con i fratelli, in cui la *Sextant* s. r. l. era terza datore di ipoteca e sviluppata con la stessa Cassa Rurale ed Artigiana di Bignasco).

Si tratta del motivo di appello già sviluppato nell'interesse di Vincenzo Liguori e nell'atto di gravame dell'Avv. Guidotti per i fratelli Alessandro e Gianluca.

Rispetto all'operazione sub b., la Corte di cassazione aveva invitato il giudice del rinvio a prendere posizione circa la natura di detta operazione segnalando che la prima sentenza di appello aveva negato che le operazioni, contestate al capo 2., potessero aver avvantaggiato la società cessionaria specificando che questa motivazione non equivaleva, comunque, ad attribuire a queste efficienza causale rispetto al fallimento.

Il Giudice del rinvio si sarebbe limitato, per il ricorrente, a sostenere che le condotte di cui al capo 2., quindi, relative a tutti i punti della contestazione, si presentavano concretamente dannose per la fallita poiché si erano sostanziate in un consistente depauperamento degli *asset* sociali senza contropartita, concorrendo a determinarne il fallimento perché avevano impedito l'ulteriore accesso al credito bancario.

Si tratta di affermazioni, per il ricorrente, elusive rispetto al mandato della Corte di cassazione e, comunque, smentite dalla deposizione del curatore e del consulente della curatela nonché dal fatto che il fallimento aveva visto transazioni favorevoli con recupero in funzione dei beni conferiti da Liguori e familiari.

La sentenza rescindente aveva rilevato, per il capo 2., la carenza di motivazione circa l'efficacia causale delle operazioni rispetto al fallimento, con particolare riferimento alla concessione di ipoteche a favore di terzi offrendo in garanzia beni sociali.

I giudici del rinvio, per il ricorrente, non hanno considerato, come deriva dalla relazione ex art. 33 legge fall. del curatore, che le operazioni di cui al capo 2. sono una percentuale di scarso rilievo economico per l'intera vicenda, che i beni offerti in garanzia erano appartenenti al patrimonio dei Liguori e non rientravano in quello della fallita e che tali beni, peraltro, erano stati poi acquisiti al patrimonio fallimentare e posti in vendita. Quanto alle preclusioni all'accesso al credito bancario, si rimarca che vi è stata azione di responsabilità verso la BCC di Bignasco con esito positivo, raggiunto con una transazione.

Peraltro, per il ricorrente, al più, la posizione dei Liguori sarebbe quella di aver conferito beni di famiglia, depauperando società di famiglia. Cioè il

depauperamento degli *asset* societari sarebbe avvenuto con un conferimento "suicida" perché si tratta di beni di famiglia dati in garanzia, ipoteca o per abbattimento debitorio e che non avevano generato il divieto di accesso al credito bancario ma, anzi, avevano ampliato le possibilità di aggressione, come dimostrano le vicende successive, intervenute in sede fallimentare.

2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 623, comma 3, cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 62-*bis* cod. pen. per manifesta illogicità della motivazione sulla durata delle pene accessorie fallimentari.

La motivazione sulla quantificazione delle sanzioni accessorie, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena è assertiva e si fonda sul richiamo a gravi delitti in materia tributaria relativi a fatti giudicati con sentenza passata in giudicato, posti in essere dopo quelli per i quali si procede.

Il ricorrente afferma che si tratta di un unico precedente, afferente alle medesime società con pena sospesa. Liguori è invalido al 75% a causa di una grave forma di diabete e ha impiegato tutto il suo patrimonio personale nella vicenda.

Inoltre, le pene accessorie sono state irrogate in misura corrispondente alla pena principale senza applicare i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, richiamati da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci e della Corte Cost. n. 222 del 2018, senza commisurare, quindi, in modo autonomo rispetto alla pena principale, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche la durata delle pene accessorie fallimentari.

2.2. Alessandro e Gianluca Liguori, per il tramite dell'Avv. C. Guidotti, affidano il ricorso a cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità e circa il tema della mancata attivazione delle garanzie prestate dalla fallita.

Nel giudizio di rinvio, la Difesa si è impegnata a dimostrare che i mutui di cui alle lett. a. e b. del capo 2, erano stati garantiti da beni non di proprietà della società fallita.

Per il punto a. del capo 2. si rimarca che, tra tutti i beni conferiti in garanzia, indicati nel contratto di garanzia ipotecaria, soltanto alcuni appezzamenti di terreni erano di proprietà della fallita, cioè quelli siti nel comune di Pavia, alla via Angelo Scoti, per un valore che, secondo il consulente tecnico officiato dalla curatela, era pari ad euro 184.800,00, cioè a meno di un decimo del valore del complesso dei beni offerti in garanzia in favore della società Sinergy s.r.l.

Invece, tutti gli altri beni, di valore superiore a due milioni di euro, erano di proprietà personale dei soci e dei loro familiari come descritto a p. 6 dell'atto di mutuo.

Analogamente, per il punto b., i ricorrenti sostengono, attingendo il dato dalla stima svolta in sede fallimentare, che il valore complessivo dei beni sociali offerti in garanzia è pari ad euro 89.000,00, a fronte di un totale dei beni di valore pari a circa 270.000,00 euro.

Tuttavia, la motivazione della sentenza resa in sede di rinvio, a parere dei ricorrenti, sarebbe illogica e viziata da travisamento della prova perché fa riferimento all'epoca in cui risale la stima (successiva a quella dei contratti di mutuo, risalenti al 2014) e alla consistenza numerica dei cespiti offerti in garanzia (sette beni immobili), consistenza dalla quale trae la conclusione errata che il valore di questi era sicuramente superiore a quello dedotto dalla Difesa.

La Corte territoriale segnala che i beni conferiti in garanzia dovevano considerarsi comprensivi anche di adiacenze, pertinenze, accessori e nuove costruzioni. Tuttavia, assumono i ricorrenti che il valore di questi è stato, senz'altro, accertato dal consulente tecnico, proprio perché tale consulenza interviene alcuni anni dopo (2016-2017), rispetto ai contratti di mutuo (2014).

Il ridimensionamento del valore dei beni offerti in garanzia dai ricorrenti personalmente è dato che incide anche sull'elemento soggettivo e sulla dosimetria della pena.

La sentenza rescindente aveva sottolineato proprio che la prima motivazione non chiariva in che termini la mera concessione di garanzie avesse potuto incidere sul fallimento, senza alcuna specificazione sull'intervenuto, eventuale, azionamento di dette garanzie.

Sull'escussione o meno della garanzia la sentenza impugnata nulla specifica. Tanto, a fronte della consulenza svolta in sede fallimentare, dalla quale risulta che i beni della Sexant s.r.l., sui quali era stata concessa ipoteca a favore di terzo (lotti 7-8), non risultavano gravati da procedura esecutiva.

La mera esistenza di garanzie, a parere dei ricorrenti, attribuisce valenza neutra alle operazioni di concessione della garanzia, rispetto al dissesto e, poi, al fallimento. Di qui l'assenza di nesso causale delle operazioni rispetto al fallimento.

Quanto al riscontrato, impossibile, ricorso al credito, a seguito dell'accensione delle indicate garanzie, segnalato dalla Corte territoriale, si evidenzia che i giudici del rinvio non hanno verificato se la fallita disponesse o meno di altri beni da utilizzare per ottenere ulteriore prestito bancario, trattandosi, eventualmente, di indisponibilità di risorse non immediatamente monetizzabili, potendo peraltro accendere, su tali beni, ipoteca di secondo grado.

Le considerazioni svolte dalla Corte di appello sul successivo capo 3. e sulla cessione del ramo di azienda posta in essere perché la fallita non era in condizione di proseguire la sua attività, non tiene conto del fatto che tale condotta era stata, invece, attuata per proseguire la vita della fallita

esternalizzando la produzione e le commesse, mediante cessione ad altre società, con previsione in favore della fallita di un canone annuo.

La motivazione della Corte d'appello, invece di valutare se sia possibile collegare in via diretta le operazioni sub capo 2. con la decozione e, quindi, con l'indebita riduzione dell'attivo, ritiene queste operazioni un fattore impeditivo di un ulteriore, ipotetico, ricorso futuro al credito con conseguente impossibilità di proseguire l'attività sociale seguendo un ragionamento solo congetturale che non tiene conto delle cause del fallimento dovute alla mancanza di nuove commesse.

Tale conclusione è, peraltro, contraddittoria rispetto all'intervenuta assoluzione degli imputati dalla condotta di cui al capo 2. lett. c. Agli imputati era stato contestato di avere acceso un mutuo di euro 600.000,00, somma utilizzata per ripianare l'esposizione del rapporto di conto corrente intrattenuto con la BCC di Binasco, erogatrice del mutuo.

La circostanza che l'impossibilità di accedere al mutuo bancario sia derivata dalle operazioni di apertura di garanzie contrasta con l'accertata attività di ripianamento dell'esposizione debitoria e non esclude, anzi, per la società il ricorso a ulteriore credito bancario proprio per il ripianamento dell'esposizione in conto corrente e al conseguente rientro.

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 cod. pen., 223, comma 2 n. 2, legge fall., omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del reato.

L'unico soggetto che ha ricavato utilità dall'attività di accensione di garanzie ipotecarie sui beni della fallita è stato l'Istituto di credito che ha costretto i suoi debitori a trasformare i crediti chirografari in privilegiati attraverso la stipula di mutui di scopo.

La Difesa aveva prospettato che si trattasse di operazione non volontaria degli imputati ma imposta dall'Istituto di credito. Rispetto a tale deduzione non vi sono motivazioni svolte dal giudice del rinvio, anzi, l'elemento soggettivo da parte della Corte sarebbe dimostrato dalle cariche ricoperte al tempo dagli imputati e, quindi, dalla conseguente consapevolezza della situazione di dissesto in cui versava la s.r.l. poi fallita, con depauperamento di *asset* patrimoniali che avrebbero impedito quindi anche la riqualificazione della condotta nella bancarotta fraudolenta semplice.

I ricorrenti deducono che l'errata quantificazione del danno incide anche sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. Peraltro, le garanzie non sono mai state attivate e, dunque, è impossibile che si sia prodotto quel depauperamento di *asset* patrimoniali ritenuto dalla Corte territoriale.

Si richiama giurisprudenza di legittimità in termini di elemento soggettivo della bancarotta attraverso operazioni dolose, che deve concretizzarsi nella consapevolezza di operazioni che, concretizzandosi in abuso o infedeltà

nell'esercizio della carica pericolose per la salute economico finanziaria della società, determinino la prevedibilità della decozione quale effetto della condotta.

Coefficiente psichico non rinvenibile nel caso di specie tenuto conto che gli imputati hanno inserito molteplici beni personali a sostegno della complessiva operazione, evidentemente retta dalla finalità di evitare il dissesto come anche l'operazione di fitto del ramo di azienda contestata sub capo 3.

La riconosciuta assenza di deleghe operative nei confronti degli imputati, a far data dal 4 giugno 2014, la loro mancata partecipazione alla gestione della società del gruppo riferibile alla famiglia Liguori è circostanza riferita anche dal coimputato Meloni nel corso del suo interrogatorio del 17 gennaio 2019. L'intero complesso di attività è riferibile a Vincenzo Liguori e la prova della responsabilità a titolo di concorso per i fratelli non può trovare motivazione nel riferimento alla mera assunzione di cariche all'interno della compagine societaria.

2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia "travisamento dei fatti" posto a fondamento della motivazione, vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 3.

La stretta concatenazione tra le condotte di cui ai capi di imputazione consente, a parere del giudice del rinvio, di superare i motivi di appello relativi all'assenza di ruolo gestorio in capo agli imputati nella fallita, al tempo dei fatti.

In definitiva, il giudice del rinvio reitera, per i ricorrenti, le stesse argomentazioni già spese dalla prima sentenza di appello annullata circa la valenza causale della ritenuta impossibilità di accedere ad ulteriore credito bancario e, dunque, nella prosecuzione dell'attività. Anche la riconosciuta assenza di cariche al momento della condotta sub capo 3. viene riconosciuta come presupposto del fatto che questi non potevano non essere a conoscenza di quanto veniva realizzato, tenuto conto della mancata corresponsione dei canoni pattuiti sin da subito.

Tuttavia, i ricorrenti deducono che il mancato versamento dei canoni mensili di euro 6.500,00 da parte della GE.CO.CO. risale a epoca successiva alla stipula del contratto di affitto di ramo di azienda del 4 giugno 2014.

Analogamente, la vendita dell'immobile in Casorezzo è avvenuta il 16 dicembre 2014 e, rispetto a tale attività, non vi è stata alcuna compartecipazione dei ricorrenti, trattandosi di atto stipulato da Vincenzo Liguori, al tempo amministratore unico della società cedente. Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alla cessione di attrezzature da parte della fallita in favore della GE.CO.CO di cui al punto a. del capo 3.

2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 224, n. 1 e n. 2, 217, n. 3, legge fall.

Con il terzo motivo di appello era stata chiesta la derubricazione delle condotte contestate nel reato di bancarotta semplice di cui all'art. 224, n. 1 e 2 in relazione all'art. 217, n. 3 legge fall.

Il giudice del rinvio nega la riqualificazione ritenendo che le operazioni sono di evidente valenza negativa in termini di depauperamento di *asset* patrimoniali, non assistite da contropartita per la fallita, negando quindi la riqualificazione quale bancarotta semplice. L'asserzione, tuttavia, fonda su un dato fallace perché le operazioni non hanno cagionato depauperamento di *asset* patrimoniali. Peraltro, ben può verificarsi che la bancarotta semplice può essere causata dalla riduzione dell'asse attivo.

2.2.5. Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed errori applicazione degli artt. 133, 62-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

Aver ritenuto, erroneamente, che vi è stato depauperamento complessivo di *asset* patrimoniali non assistito da alcuna contropartita è ragionamento che incide anche sulla ritenuta gravità della condotta e, quindi, sul trattamento sanzionatorio che la Corte di appello giustifica ritenendo gravi le operazioni di bancarotta fraudolenta perché relative a consistenti debiti maturati nei confronti degli istituti di credito e dell'erario.

2.3. Marco Meloni, per il tramite dell'Avv. M. Caruso, affida il ricorso a cinque motivi.

2.3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 223, comma 2, n. 2 legge fall., 192 cod. proc. pen. in relazione al capo 3, punti a. e b.

La Difesa aveva prodotto, in sede di interrogatorio, documenti atti a dimostrare la cessione di crediti vantati da Cassavia s.r.l. e ACR Progetti s.r.l. nei confronti di Edil3Elle, per euro 267.541,23. Era stato prodotto anche certificato di pagamento relativo all'anticipo ottenuto dalla stazione appaltante, su lavori per euro 800.000,00 (certificato di pagamento n. 4 del 30.5.2014).

Con i motivi aggiunti, poi, erano stati prodotti alla Corte di appello certificato di pagamento dei SAL emessi in favore di GE.CO.CO. a riprova dell'estinzione almeno del 50% dei debiti da parte di quest'ultima, ereditati da EDIL3ELLE s.r.l., mediante trattenute sui SAL (debito che si indica come poi successivamente estinto, dopo il fitto di azienda).

La Corte territoriale, che ha acquisito tale documentazione, ha sostenuto che questa non trova corrispondenza negli atti del fallimento ma così non poteva essere perché si tratta di documenti che non riguardano la EDIL3ELLE ma la GE.CO.CO. s.r.l. Neppure può essere addebitato a Meloni il mancato deposito dei bilanci per gli anni 2014 e 2015.

2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, 216 legge fall. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul nesso causale.

Meloni non risponde del capo 2. e, invece, la motivazione fa riferimento unitario alle due vicende, peraltro, in modo contraddittorio facendo, da un lato, riferimento al fatto che le operazioni di cui al capo 2. avevano reso impossibile l'accesso al credito e, dall'altro, sostenendo che il fitto di ramo di azienda avrebbe impedito il prosieguo dell'attività lavorativa di EDIL3ELLE e il ripianamento della situazione.

Sostiene il ricorrente che, alla data del 4 giugno 2014, momento in cui si colloca l'operazione di cessione, la EDIL3ELLE non era già in grado di operare per crisi di liquidità, sicché non riusciva più a pagare i fornitori e si prefigurava anche la risoluzione del contratto Milanosport con applicazione di penali come da contratto di appalto.

Del resto, la stessa Corte di appello afferma che, al momento in cui erano state svolte le operazioni del capo 2., la società versava già in una situazione di incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, evidentemente, non aveva più alcuna possibilità di accesso al credito bancario o di proseguire l'attività per ripianare la situazione, tanto che la Unicredit aveva revocato i fidi e aveva messo in mora la società per il recesso dal contratto di conto corrente.

La sentenza rescindente, su tale punto, aveva indicato al giudice del rinvio la necessità di accertare se, al momento della realizzazione della cessione, la società era in grado di svolgere la propria attività e di produrre reddito comparabile a quello ricavabile dal contratto di affitto del ramo aziendale utilizzando i beni che lo costituiscono.

Quindi, esclusa la cessione di cui al capo 3, il giudice del rinvio avrebbe dovuto giustificare l'eventuale accesso al credito bancario e come la società avrebbe continuato ad operare. Né le sentenze chiariscono a quanto ammonti il debito maturato dalla fallita per il fitto. Di qui la carenza di prova del nesso causale, accertamento che invece era stato demandato con la sentenza rescindente al giudice del rinvio.

2.3.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 223, comma 2 n. 2, 216 legge fall., 192 del codice di rito e vizio di motivazione circa l'operazione Newco (Cassavia s.r.l. e ACR Progetti s.r.l.).

La Difesa aveva sostenuto che l'operazione della costituzione della Newco quand'anche fosse stata dannosa avrebbe provocato un danno patrimoniale pari - ad aprile del 2015 - a euro 185.500,00, ampiamente riparato perché, ad aprile 2015, la società poi fallita aveva ottenuto vantaggi patrimoniali, pari ad euro 267.541,23, attraverso alcune cessioni di credito stipulate con Cassavia e ACR Progetti tramite la GECOCO.

Si contesta che la motivazione non si è puntualmente confrontata con la documentazione, in particolare con la lettera datata 27 ottobre 2014 e con il documento n. 9, allegato all'interrogatorio di Meloni, nella parte in cui ha affermato che la documentazione prodotta dall'appellante non dimostrerebbe una compensazione di crediti tra la fallita e la General Traction Campania srl ma costituirebbe prova di cessione a quest'ultima società di crediti vantati da Cassavia e ACR Progetti.

Invece, la Difesa assume che la documentazione prova la compensazione di partite di debito-credito per debiti della fallita.

Risulta, poi, dal certificato di pagamento n. 4 in favore della fallita che in data 4 giugno 2014 Milano sport vantava un credito di 800.000,00 € nei confronti della fallita a titolo di anticipazione sui lavori. Il debito, nei confronti di Milano sport, fu estinto da GE.CO.CO., con trattenute del 12% sui propri SA

Ricorrerebbe, quindi, un'ipotesi di bancarotta riparata: alla data del 5 maggio 2015, grazie all'operazione GE.CO.CO, la società fallita ha ottenuto vantaggi economici, cioè lo sblocco del saldo n. 4 da 500.000,00 € con un introito di euro 318.947, 25, lo storno dei debiti maturati nei confronti dei due fornitori Cassavia e ACR Progetti, per un valore di euro 267.541,23, accollati e saldati in sua vece da GE.CO.CO, il trasferimento a quest'ultima dell'obbligo di restituzione della somma di euro 800.000,00 che la fallita, precedentemente, aveva incassato come anticipo lavori mediante ritenuta del 12% sui propri Sal.

2.3.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'applicazione degli artt. 223, comma 2 n. 2, legge fall. e 40, comma secondo, cod. pen., con vizio di motivazione.

Il ragionamento della Corte territoriale, nella parte in cui attiene al dolo, confligge con il fatto che al ricorrente non è contestato il reato di cui al capo 2., né questi ha partecipato a consigli di amministrazione, tra gennaio maggio 2014, tanto che la contestazione originariamente formulata dalla procura è stata poi successivamente esclusa in sede di rinvio a giudizio. Né l'elemento soggettivo si può trarre dal fatto che Meloni, dal 23 gennaio al 4 giugno 2014, ha fatto parte del comitato di controllo della fallita.

L'imputato ha ricoperto l'incarico solo per un periodo limitato e limitatamente ai profili di controllo di gestione. Inoltre, all'epoca, non risultavano indizi di attivazione da parte dell'organismo visto che i bilanci non erano vistosamente falsi o incoerenti né risultavano macroscopiche irregolarità di gestione.

Il ritardo nel versamento dei canoni fu dovuto a transitoria crisi economica di GE.CO.CO., non subentrata immediatamente nella commessa per il rifiuto della stazione appaltante e per la circostanza che la fallita, contrariamente a quanto promesso, non aveva utilizzato l'anticipo ottenuto da Milano sport per

quietanzare le fatture dei subappaltatori. Di qui lo slittamento della presa in carico del cantiere che costrinse Meloni a versare di tasca sua e a fondo perduto importi in GE.CO.CO. per euro 61.000,00.

Dunque, alla data del 4 giugno 2014, la fallita non era già in grado di operare, l'appalto Palalido si avviava ad essere risolto con applicazione di penali e la società al contempo era esposta con Milano sport per 800.000,00 €, non risultano, con riferimento all'operazione GE.CO.CO., cointeressenze tra Meloni e gli altri imputati; anzi l'operazione costò a Meloni euro 61.000,00 versati direttamente alla GE.CO.CO. L'operazione di affitto di azienda avrebbe fatto conseguire liquidità alla fallita per il tramite dei canoni di affitto e preservato il valore aziendale. Il fallimento invece è stato determinato dal definitivo accertamento fiscale di 5.524.046,00, intervenuto a luglio 2014, mentre l'operazione GECOCO era secondo un giudizio *ex ante* non confliggente o abnorme rispetto agli interessi della società poi fallita.

2.3.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Le condotte di cui al capo 3. andavano esaminate singolarmente e tale considerazione era stata devoluta con motivi aggiunti di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve notarsi che Meloni, fin dal suo interrogatorio, ha mantenuto un comportamento processuale collaborativo e, anzi, ha impegnato nell'operazione proprie risorse economiche. Si tratta di incensurato. Peraltro, la posizione di Meloni sul punto è tratta dalla Corte territoriale, anche dalla valutazione della condotta nella contestazione sub 2., non ascritta all'imputato.

3. Le Difese hanno chiesto tempestivamente la trattazione in pubblica udienza partecipata e, all'esito della discussione orale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Va premesso, per tutti i ricorrenti, che il principio di diritto che fissa la sentenza rescindente e che vincolava il giudice del rinvio, si è espresso nel senso che, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto - di maggiore complessità strutturale - riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria

implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

Secondo la sentenza rescindente, «le "operazioni dolose" rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo», in quanto esse «possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa»; fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 2014, Beretta, Rv. 259997).

A tale ultimo riguardo, la sentenza di annullamento con rinvio ha esposto che si è già chiarito che, «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto» (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877 - 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 2014, Besurga, Rv. 259051).

1.2. Altra questione comune da affrontare è quella, a fronte del delimitato oggetto del giudizio di rinvio, degli obblighi che, dalla sentenza rescindente, sono derivati alla Corte territoriale ex art. 627 cod. proc. pen.

Invero, la pronuncia di questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi degli imputati e ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello accogliendo talune deduzioni difensive per vizio di motivazione limitatamente alla sussistenza del nesso causale tra le operazioni descritte nelle imputazioni e il successivo fallimento.

Sicché il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare per intero la *regiudicanda* con pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronuncia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, aveva come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione in ordine all'*iter* logico-giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016

del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413) e, ovviamente, uniformandosi ai principi di diritto fissati in sede rescindente.

Dunque, oggetto dell'esame da svolgere, nella presente sede, alla luce delle plurime e articolate, ulteriori, deduzioni dei ricorrenti, è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione offerta con la sentenza impugnata, verificando, altresì, che il ragionamento svolto, all'esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., sia congruo rispetto al *dictum* fissato dalla sentenza rescindente.

2. Il ricorso di Vincenzo Liguori è infondato.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Il tema dell'intervenuta assoluzione del capo 2 c. e dell'incidenza di questa sulla tenuta logicità della motivazione che ha condotto alla condanna per le residue condotte è stato già affrontato dalla sentenza rescindente e, sul punto, vi è giudicato (v. p. 9 della sentenza di annullamento con rinvio).

La pronuncia, invero, ha risolto già in sede rescindente non solo il tema del superamento del divieto di *bis in idem*, ma anche di quello della compatibilità logica tra l'assoluzione dalla condotta sub c. e la condanna per le vicende residue, ancorché connesse alla prima.

Peraltro, la critica svolta sul punto è reiterativa dell'appello e la seconda sentenza della Corte di appello ha preso in esame la censura e, comunque, l'ha respinta con argomenti esaurienti e immuni da illogicità manifesta.

Né le censure mosse, nella parte in cui confrontano la tenuta della motivazione con fonti di prova (relazione del curatore fallimentare ex art. 33 legge fall. e consulenza tecnica), sono ammissibili nella presente sede. Invero, nella sostanza, con le critiche proposte il ricorrente non censura la *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una *decisione erronea*, in quanto fondata su *valutazioni* asseritamente sbagliate. È noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non quello tra *prova* e *decisione* (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Inoltre, il Collegio osserva che la deduzione, per un verso, è generica e, per altro verso, attribuisce indebito rilievo alle vicende fallimentari, in particolare, alle transazioni svolte in sede fallimentare e all'azione di responsabilità azionata dagli organi fallimentari verso l'Istituto di credito, senza soffermarsi sulla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta, per la cui configurazione appare irrilevante la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008,

Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486 in tema di bancarotta per distrazione).

Infine, non può essere trascurato che la sentenza di secondo grado rende conto della circostanza che non tutti i beni dati in garanzia erano risultati appartenenti al patrimonio personale di Liguori ma, anzi, per alcuni di questi è emerso – secondo la ricostruzione in fatto recepita dai giudici del rinvio – che fossero nella titolarità della società poi fallita.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

La censura attinge il trattamento sanzionatorio che trova espressa motivazione, immune da illogicità manifesta ed esauriente a p. 12 della sentenza impugnata, anche se cumulativa.

Peraltro, la sentenza impugnata (v. p. 12 e ss.), con espresso riferimento alla posizione di Vincenzo Liguori, sottolinea il carico pendente – poi divenuto definitivo dopo i fatti *sub iudice* – per gravi delitti in materia tributaria, oltre a sottolineare per tutti gli imputati la gravità delle condotte e la circostanza che queste siano state attuate in posizione di conflitto di interessi, così mostrando di aver dato conto adeguatamente dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. come necessario e delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, emergono dunque le ragioni che sostengono l'esclusione del beneficio di cui all'art. 62-*bis* cod. pen.

In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. cit.; n. 9120 del 1998, Rv. cit.) e giustifica la negazione del beneficio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.; conf. Rv. 257425 e Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

Sulle pene accessorie fallimentari si deve riscontrare che il motivo di ricorso è assolutamente generico perché nulla espone sulle ragioni per le quali la durata di queste avrebbe dovuto essere inferiore a quella – pari alla pena principale – irrogata.

Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali detta misura deve reputarsi eccessiva e, quindi, dolersi di difetto di motivazione. Invece, il ricorso si limita a dedurre che i giudici di secondo grado non si sono attenuti ai parametri di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionato, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, in considerazione del nuovo *range* di riferimento di queste dovuto all'intervento della Corte Cost. n. 222 del 2018 e di quello delle Sez. U, con sentenza n. 28910 del 28/02/2019, ricorrente Suraci.

Del resto, la sentenza di primo grado (v. p. 25), afferma che le pene accessorie, per ragioni di equità e proporzionalità, dovevano essere fissate in

durata pari alla pena principale – in questo caso di anni due mesi quattro di reclusione – entità che, dunque, rispetto alla durata massima di queste, pari a dieci anni, è assolutamente contenuta e, quindi, tale da non richiedere, necessariamente, una più articolata giustificazione se non quella del richiamo a una pena proporzionata e, in ogni caso, equa come aveva già fatto il giudice di merito.

3. I ricorsi di Alessandro e Gianluca Liguori sono infondati.

3.1. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata spiega in modo esauriente e immune da vizi di manifesta illogicità (v. p. 7 e ss.) l'esistenza del nesso causale delle operazioni di cui al capo 2 rispetto al fallimento, così uniformandosi al mandato ricevuto in sede rescindente.

Si evidenzia che la concessione di garanzie reali da parte della società poi fallita è avvenuta in un momento in cui questa già versava in una situazione di grave dissesto, perché erano già maturati consistenti debiti nei confronti di istituti di credito e dell'Erario, e questo aveva comportato la drastica riduzione del capitale sociale, da un milione di euro a 119.000,00 euro, nonché la trasformazione della società da società per azione in s. r. l.

Tale conferimento di garanzie reali aveva, dunque, secondo la conclusione non contraddittoria e logica della sentenza impugnata, aggravato la situazione economica diminuendo il valore dei cespiti gravati da ipoteca, non potendo impiegare questi per il soddisfacimento dei creditori della fallita, così, privando la società della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita, cioè la costruzione e ristrutturazione di immobili. Peraltro, la garanzia fornita veniva divisa in quella data dalla EDIL3ELLE Costruzioni generali s.p.a. – poi trasformata nella fallita s.r.l. *Sextant* – su due appezzamenti di terreno, quella di Leo Vita, Alessandro, Gianluca e Vincenzo Liguori, data su tre appezzamenti di terreni, e infine quella prestata da Fratelli Liguori s.r.l. Immobiliare.

Quindi, i giudici del rinvio hanno compiuto, in linea con i principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, una valutazione complessiva, non limitata alla garanzia concessa direttamente dalla società, poi, fallita, rendendo conto del complessivo valore dei cespiti conferiti al momento della concessione dell'ipoteca, nel febbraio 2014, illustrando il contenuto del contratto di mutuo fondiario del 10 febbraio 2014, che riguarda anche le garanzie concesse dai Liguori di persona e dalla società Fratelli Liguori Immobiliare s.r.l.

In ogni caso, sottolinea il giudice del rinvio che il valore dei cespiti formalmente riferiti alla fallita e dati in garanzia era enorme perché si trattava di appezzamenti siti in zona industriale – artigianale, edificatoria, ove era presente un capannone in corso di realizzazione e la proprietà di questo era riconducibile a

una società avente ad oggetto proprio la costruzione e ristrutturazione di immobili.

Inoltre, la circostanza segnalata dai ricorrenti secondo cui le garanzie non erano state azionate non appare dirimente. Le operazioni, come ha fatto il giudice del rinvio (v. p. 8 e ss.), vanno lette congiuntamente: la concessione di ipoteca descritta sub a., quella prestata lo stesso giorno descritta sub b., la vendita di beni mobili senza incasso di cui alla lett. d del capo 2, in uno alle operazioni del capo 3, immediatamente successive.

La stessa versione difensiva onde giustificare la cessione del ramo di azienda di cui al capo 3, è nel senso che l'operazione era stata necessaria per reperire i fondi necessari per il pagamento dei SAL per i lavori al Palalido di Milano, evidentemente, perché la società non aveva potuto avere accesso al credito bancario per quei pagamenti, a fronte di un ente che già versava in evidente, conclamato, dissesto.

Peraltro, i giudici del rinvio segnalano il dato significativo che la concessione delle garanzie ipotecarie era avvenuta in assenza di contropartita da parte dei cessionari (sulle operazioni di cui al capo 3 v. diffusamente p. 9 e ss. della sentenza impugnata).

Le ulteriori prospettazioni che svolgono i ricorrenti sono versate in fatto, mirano all'inammissibile rivalutazione delle fonti di prova e, per alcune parti, risultano fondate su ragionamento soltanto ipotetico come quando si sostiene che non può essere escluso che la società avrebbe potuto ricorrere ad ulteriore credito bancario, utilizzando eventualmente altri beni, oppure accendendo ipoteca di secondo grado.

Del resto, le deduzioni svolte non sono assistite da travisamento della prova denunciabile nella presente sede, trattandosi, in definitiva, di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità se si guarda anche all'esito del giudizio di primo grado. Sicché, i ricorrenti avrebbero dovuto, più specificamente, illustrare la decisività della prova che si assume travisata, quanto all'epoca alla quale risale la stima dei cespiti e alla consistenza numerica di questi.

Infine, è appena il caso di osservare che la questione concernente la compatibilità della decisione rispetto all'assoluzione dal capo 2 c. è già affrontata in sede rescindente e resta pertanto preclusa nella presente sede. Si richiamano sul punto le osservazioni già svolte al § 2.1. relativamente alla posizione di Vincenzo Liguori.

3.2. Il secondo motivo concernente l'elemento soggettivo del reato è infondato.

La ricostruzione esauriente e immune da censure di ogni tipo dei giudici del rinvio conclude nel senso che, pur non potendosi configurare un vero e proprio gruppo, le attività dei fratelli Liguori avevano concorso con operazioni dolose, a

cagionare il fallimento della s.r.l. e che tali operazioni erano riferibili ai tre fratelli, indistintamente, posto che questi avevano partecipato alla vita dell'ente, dalla sua costituzione e fino alla cessione delle quote a Pietro Farina, intervenuta in data 27 novembre 2015.

Inoltre, dalla descrizione delle operazioni svolta in sede di rinvio, risulta che fino al 4 giugno 2014, data in cui si collocano tutte le operazioni contestate come dolose ai capi 2 e 3, Alessandro e Gianluca Liguori rivestivano la carica formale persa alla stessa data del 4 giugno 2014.

Si segnala altresì che, a prescindere dalle cariche, i ricorrenti hanno partecipato, a pieno titolo, alle operazioni di cui al capo 2, peraltro, anche con loro beni personali e con la società s.r.l. Immobiliare Fratelli Liguori, alla concessione, senza contropartita, di garanzie ipotecarie, operazione che si colloca nel 2014, contestuale a quella di stipula del contratto di mutuo fondiario del 10 febbraio 2014.

All'epoca i due ricorrenti rivestivano la carica formale di consiglieri del consiglio di amministrazione, rivestita sino al 4 giugno 2014. Anche le operazioni di cui ai punti a. e b. del capo 3 sono compiute in periodo (3 e 4 giugno 2014) in cui i due ricorrenti rivestivano la carica formale descritta.

In relazione alle operazioni dolose contestate, peraltro, i giudici di merito segnalano che, a quella data, vi era già il dissesto, la riduzione del capitale sociale e la trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l.

Le condizioni di dissesto sono quindi state razionalmente ritenute note agli amministratori, come sul punto ha esposto già la sentenza di primo grado (v. anche p. 7 e ss. della sentenza di primo grado). Invero, risulta che già negli anni 2010 e 2011 erano state notificate cartelle esattoriali, per un valore complessivo di euro 276.812,86 e che, successivamente, vi era stato un riconoscimento di debito nei confronti della Unicredit, al quale aveva fatto seguito un piano di rientro, entro il 10 agosto del 2015, a partire dal 4 settembre 2012, per oltre 421.000,00 €, piano non adempiuto al 10 agosto 2015.

Inoltre, i provvedimenti di merito rendono conto dell'esistenza di protesti iscritti dal 17 marzo al 3 giugno 2014 a carico della società e dell'esistenza di debiti nei confronti dell'Erario, cui si era raggiunto il consistente importo di oltre 5 milioni di euro derivante da una verifica fiscale, ultimata in data 8 luglio del 2014, con notifica di un processo verbale per violazioni tributarie, che quindi riguardavano epoche precedenti, nonché una drastica riduzione del volume di affari verificatasi a partire dal 2012.

Quindi, al di là di questo breve periodo - che va dal 27 novembre 2015 al 12 ottobre 2016 - la vita della società fallita aveva visto l'indiscussa attiva compartecipazione dei tre fratelli, ricorrenti odierni. Questi sono descritti come proprietari delle quote dell'intero capitale sociale, dalla costituzione dell'ente fino

al 27 novembre 2015, data di cessione della proprietà e della relativa amministrazione a Pietro Farina, nonché titolari del potere di amministrazione della società, Liguori Alessandro e Gianluca come membri del consiglio di amministrazione dal 2010 fino al 4 giugno del 2014, data di trasformazione della s.p.a. in s.r.l.

Va, poi, segnalato che la sentenza rescindente ha rimarcato il dato significativo in punto di elemento soggettivo del reato (v. p. 10 della sentenza di annullamento con rinvio) che i crediti garantiti con i cespiti della società erano erogati a favore della *Sinergy* s.r.l. in cui i fratelli Liguori rivestivano il medesimo ruolo e che la controparte dei negozi di cui al capo 3 era la *General Construction Company* s.r.l. nella cui compagine vi era la figlia di Vincenzo Liguori.

3.3. Il terzo motivo è infondato.

Viene contestato travisamento del "fatto", censura così come formulata non consentita.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; conf. n. 27429 del 2006, Rv. 234559; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza.

Inoltre, va ripreso il ragionamento svolto al § 3.2. circa la partecipazione dei fratelli Alessandro e Gianluca alle vicende che hanno condotto alle contestazioni anche del capo 3 e circa la loro partecipazione alle vicende societarie dall'esordio, sino alla cessione delle quote a Pietro Farina alla data del 27 novembre 2015. Tanto, consente di superare le censure relative alla carenza di carica formale in capo ai due ricorrenti, a partire dal 4 giugno 2014.

Infatti, secondo il ragionamento completo del provvedimento di merito, anche le operazioni descritte al capo 3 hanno reso impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire il ripianamento della situazione debitoria, all'epoca già grave. Peraltro, a questo basta aggiungere che l'operazione di cessione si colloca senz'altro in momento in cui i due Liguori rivestivano formale carica di amministratori.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico.

La conclusione cui giungono i giudici del rinvio circa la qualificazione della condotta e l'esclusione della diversa qualificazione come bancarotta semplice appare giustificata adeguatamente dal complesso della motivazione con la quale la sentenza impugnata illustra, in modo completo e immune da illogicità manifesta, la ragione per la quale si tratta di operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento, non soltanto nella parte della motivazione riportata nel ricorso.

3.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Il trattamento sanzionatorio appare sufficientemente giustificato (v. p. 12) con motivazione che, ancorché cumulativa, può estendersi anche ai ricorrenti perché fonda sulla gravità del fatto ascritto ai ricorrenti.

Non va trascurato, sul punto, che le sentenze di merito rendono conto della circostanza che il passivo accertato è stato di oltre sette milioni di euro con verifica dello stato passivo ancora in corso, alla data della sentenza di primo grado. Quindi, il richiamo alla gravità del fatto, proprio nel significativo caso al vaglio, appare senz'altro dirimente.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità illustrata al § 2.2. relativamente alla posizione del coimputato Vincenzo Liguori.

4. Il ricorso di Meloni è infondato.

4.1. Il primo motivo è inammissibile.

La censura è versata in fatto. Secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la documentazione prodotta in sede di interrogatorio e con motivi aggiunti è stata esaminata dai giudici del rinvio e, comunque, non risulta denunciato travisamento della prova relativamente all'indicata documentazione.

Questa, invece, appare valutata in sede di rinvio anche se reputata, con ragionamento coerente e immune da vizi di ogni tipo, irrilevante perché proveniente da società terza e, peraltro, considerata non corrispondente in relazione alla documentazione reperita presso la società fallita. Si tratta di ragionamento di puro merito che, dunque, non può essere rivisto nella presente sede.

4.2. Il secondo motivo è infondato.

La motivazione resa dal giudice del rinvio appare esauriente dal punto di vista del riscontrato difetto di motivazione in sede rescindente quanto al nesso di causalità.

La società, al momento delle operazioni di cui al capo 3, è indicata come già in situazione di grave dissesto, come spiega la sentenza impugnata a p. 9 e ss.

Dunque, viene valorizzata la circostanza che l'ente non ha continuato a svolgere la sua attività per ripianare le perdite già significative, e che, anzi, ha dato luogo alle operazioni di cui al capo 3., tali da rendere del tutto impossibile lo svolgimento dell'oggetto sociale. Con la conseguente, definitiva impossibilità di poter portare a termine le commesse (v. p. 9 della sentenza impugnata).

Si evidenzia, con ragionamento esauriente, completo e immune da vizi di ogni tipo, che si è verificata la cessione di beni e l'affitto di ramo di azienda in favore della *General Construction Company s.r.l.* in un momento in cui la società poi fallita versava già in significativa situazione di crisi conclamata; tanto che il 4 giugno 2014, cioè negli stessi giorni in cui avvenivano le cessioni oggetto di imputazione, interveniva la riduzione del capitale sociale e la trasformazione in s.r.l.

I giudici del rinvio rimarcano, poi, che non vi è stato pagamento del prezzo o anche la mera messa in mora della società beneficiaria, nonostante il mancato pagamento di tre o più rate; con l'effetto che l'affittuaria, cessionaria di alcuni crediti - poi fatti valere giudizialmente - vantati nei confronti della s.r.l. poi fallita, ha invocato l'applicazione della clausola di compensazione prevista da contratto.

La concreta dannosità delle operazioni è spiegata dal giudice del rinvio con ragionamento completo ed esauriente, ritenendo che queste si sono sostanziate in un depauperamento degli *asset* sociali senza contropartita, nonostante l'avvenuta cessione delle attrezzature di ufficio e di automezzi valutati 22.000,00 €, la cessione in fitto alla *General Construction Company s.r.l.* del ramo di azienda composto da avviamento, cespiti, contratti, dipendenti e materia prima, ad eccezione dei debiti e dei crediti, ad un canone annuo complessivo di 78.000,00 € in rate mensili da 6.500,00 € mai corrisposte e, soprattutto, mai richieste. Né è risultata azionata la clausola risolutiva indicata nel contratto di affitto per la risoluzione del contratto.

Si rimarca, inoltre, che, in data 16 dicembre 2014, la società in persona dell'amministratore unico Vincenzo Liguori aveva alienato alla *General Construction Company s.r.l.*, amministrata peraltro sempre da Marco Meloni, un immobile sito in Casarizzo per un prezzo di 125.000,00 €, somma non incassata dalla fallita e, anzi, compensata con un presunto credito vantato dalla società acquirente, operazione attuata quando la grave situazione di dissesto della società poi fallita era già evidente e conclamata.

Risulta infine immune da illogicità manifesta il ragionamento della sentenza impugnata (v. p. 10 e ss.) nella parte in cui contesta e argomenta l'irrilevanza, ai fini che interessano, della prospettazione difensiva circa l'esigenza di salvaguardare gli interessi della fallita onde consentire il pagamento di fornitori e sbloccare i SAL e, anzi, segnala il permanente effetto di aggravio del dissesto

connesso a ciascuna delle operazioni, partendo da una lettura congiunta di queste (descritte sia al capo 2, sia al capo 3, pur risultando solo quest'ultimo ascritto a Meloni).

4.3. Il terzo motivo è inammissibile.

In primo luogo, si sollecita il riesame di atti e documenti e si contesta che la motivazione del giudice del rinvio non si è adeguatamente confrontata con la documentazione in atti che si descrive, onde reputare provata la cd. bancarotta riparata.

Quindi, la motivazione viene contestata con censura inammissibile, confrontandosi con il contenuto di fonti di prova e sollecitandone la diversa lettura prospettata, operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. cit.; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.).

Osserva il Collegio, poi, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025). Essa si configura, quindi, quanto l'attività indicata, di segno contrario, annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. Pertanto, risulta irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento oggettivo del reato che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasi operazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregresse condotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025; Sez. 5, n. 52077 del 4/11/2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Rv. 255576).

A fronte di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, appare immune da censure di ogni tipo la conclusione cui sono giunti i giudici del rinvio, incompatibile con la configurabilità della cd. bancarotta riparata. Invero, si deve

tenere conto che si tratta di bancarotta con passivo di oltre sette milioni di euro, peraltro, con debiti non ancora definitivamente accertati alla data della prima sentenza di merito, pur al netto del rilevante debito nei confronti dell'Erario. Tanto, quindi, anche a fronte del dedotto recupero derivante dallo storno per euro 267.541,23 e l'introito di euro 318.947,25, peraltro, operazioni successive.

Infine, si osserva che ciò che non risulta nemmeno indicato come "riparato" è l'effetto delle operazioni di cessione di beni e affitto di azienda che riguardano i punti a. e b. della contestazione a carico di Meloni.

4.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Da un lato, la censura è versata in fatto e, dall'altro, reiterativa dell'appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione (da p. 9 e ss.) esauriente.

Del resto, escludere la consapevolezza di Meloni delle condizioni della s.r.l. alla data in cui questi era subentrato come consigliere di amministrazione - già dal 2013 - sarebbe stato del tutto illogico. Invero, il ricorrente, come coerentemente evidenziato in sede di merito, era senz'altro in condizione di conoscere la situazione di dissesto, visto che questa è risultata iniziata già dal 2010 - 2011 e considerata la durata della carica sino al 4 giugno 2014, momento della riduzione drastica del capitale sociale e del cambio della forma da s.p.a. a s.r.l.

I giudici del rinvio notano che le operazioni di cessione e affitto sono precedenti o contestuali a tale momento e, inoltre, segnalano che, a fronte di cessioni, vengono trattenuti i debiti, rimarcando che due dei contratti stipulati e *sub iudice* risalgono ad epoca in cui Meloni aveva la carica, nonché che una di queste operazioni era stata effettuata in favore di altra società da lui stesso amministrata.

Circostanze con le quali il ricorso non si confronta specificamente.

4.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Si tratta di censura relativa al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale ha giustificato con motivazione succinta ma ineccepibile. È vero che si fa menzione, nel complessivo ragionamento dei giudici, anche della condotta sub 2. a Meloni non contestata; ma i giudici del rinvio hanno optato per una motivazione cumulativa che, in sostanza, per la parte relativa al ricorrente, risulta sufficiente anche a giustificare il trattamento sanzionatorio relativo a Meloni (v. p. 12). La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

Del resto, la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale. La determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi

indicati nell'art. 133 cod. pen., ma non viene considerata necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 – 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 – 01).

5. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il 17 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselve

Il Presidente
Giuseppe De Marzo